





R.G.E. 24/2023



ASTE GIUDIZIARIE®

VERBALE DI UDIENZA

GE dott. Giacomo Puricelli sono comparsi:

ila tirocinante gop dott.ssa Anna Zazzeri, ASTE

per il custode Thomas Marocco, che rileva che l'immobile è occupato ASTE dall'esecutata,

all'ultima memoria e chiede un rinvio, considerato che l'avviso di deposito della raccomandata inviata dal perito presso l'ufficio postale non è stato rinvenuto dalla sua assistita, che ha ritirato tale







raccomandata soltanto perché, essendosi recata per altri motivi preso tale ufficio, è stata avvisata informalmente della presenza di tale raccomandata,

per il creditore Grogu la dott.ssa Sofia Masotto in sostituzione dell'avv. Bina e dell'avv. Verdi, che si oppone alla richiesta di rinvio considerata la regolarità dell'avviso e chiede la vendita,

il perito arch. Gabrile Bruna, che si riporta al suo elaborato ed esibisce la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata all'esecutata dalla quale risulta che la stessa ha ritirato tale raccomandata presso l'ufficio postale di Daverio il 3 settembre 2025,

l'avv. Mazzocca esibisce copia della busta contenente la raccomandata dalla quale non risulta alcuna indicazione relativa all'avviso di giacenza effettuato,







Il giudice dell'esecuzione, rilevato che risultano esser state rispettate le formalità comunicazione all'esecutata previste dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c. e che l'esecutata ha indubbiamente ritirato comunicazione del perito più di quindici giorni prima di questa udienza, respinge la richiesta di rinvio, e, ravvisando presupposti per disporre che la vendita luogo con modalità telematiche (segnatamente, vendita senza incanto con ZARE) eventuale gara in modalità sincrona mista) nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter disp. att. c.p.c. (DM 32/2015),**GIUDIZIARIE®**

DISPONE

la vendita senza incanto del compendio oggetto di pignoramento, come descritto nella perizia, e meglio identificato nella stessa e nei relativi allegati a firma dell'esperto stimatore al valore d'asta di euro 300.000







non ravvisando l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita exzare art. 591 bis secondo comma c.p.c.,

visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al notaio Francesco Caramma,

DISPONE

- che GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA sia G.I.V.G. S.R.L., che opererà con il proprio portale e presso la sala d'aste del Gestore;
 - che REFERENTE DELLA PROCEDURA incaricato delle operazioni di vendita sia il professionista delegato;
- -che il creditore entro giorni 20 dalla ASTE del delegato versi un fondo spese di 2.500,00 euro con accredito sul conto







della procedura, con l'avvertimento che, in di omesso versamento, caso professionista delegato potrà senz'altro provvedere ad apposita informativa ai fini della dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 631 ovvero his C.D.C. improcedibilità dell'esecuzione. Il delegato alla vendita provvederà a versare dette somme sul conto corrente intestato alla presente procedura e dallo stesso aperto presso istituto di credito di sua fiducia;

FISSA

termine di tre mesi per la notifica della presente ordinanza, a cura del creditore procedente o ipotecario di primo grado se presente, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non intervenuti ex art. 569 ultimo comma c.p.c.;

visto l'art. 560 c.p.c., dispone che l'esecutato, qualora abbia la disponibilità







dell'immobile pignorato, consenta al custode di accedere periodicamente all'immobile per il controllo del suo stato almeno una volta al mese e consenta al custode di accedere a tale immobile con i potenziali acquirenti due mesi prima di ogni tentativo di vendita, almeno tre volte per settimana negli orari da concordare con il custode,

dispone che il custode consegni una copia di questo provvedimento all'esecutato che sia nella disponibilità di fatto dell'immobile pignorato entro trenta giorni da oggi,

CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA

- Il G.E. dispone che il professionista delegato provveda:
- al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali







oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale e/o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui discordanza riscontri diritti เมทล tra pignorati e reale consistenza degli stessi, informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;

2) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della loro regolarità edilizia ed urbanistica ai sensi della vigente normativa, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 30 D. Lgs. ZAI 380/2001, nonché delle notizie di cui agli artt. 46 del predetto D. Lgs. 380/2001 e 40



ASTE GIUDIZIARIE®



3) aprire presso un istituto di ad credito di sua fiducia un conto corrente intestato alla procedura - "Proc. Esecutiva n. 24/2023 R.G.E. -, qualora non sia già stato aperto in precedenza dal custode, in relazione al quale si autorizza fin da ora il servizio di home banking, versarvi il fondo spese ricevuto - provvedendo quindi alla chiusura del libretto della procedura o all'incasso dell'assegno circolare intestato alla procedura e a gestire sullo stesso conto a tutte le operazioni delegate, ivi compreso il pagamento dei costi del gestore della vendita telematica -, e subito dopo bonificando alla G.I.V.G. s.r.l. sul conto corrente intestato alla società con causale ZARE "fondo spese proc. esec. imm. n.24/2023" la somma di € 500,00 e ciò per fare fronte alle spese vive che l'istituto dovrà ragionevolmente sostenere, a gestire







quindi sullo stesso conto tutte le operazioni delegate;

- l'avviso di formare vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e delle istruzioni qui di seguito impartite e a fissare un termine non inferiore a 90 giorni superiore giorni 120 e non a comunicazione del presente provvedimento presentazione delle offerte Adi la per acquisto per ciascuno dei lotti pignorati; l'avviso di vendita andrà depositato nel fascicolo processuale telematico appena effettuata la pubblicazione sul Portale
- 5) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione davanti a sé delle parti e degli offerenti che hanno depositato l'offerta in via analogica per la deliberazione sulle offerte e per l'eventuale

delle vendite pubbliche;







gara tra gli offerenti, sia quelli che hanno presentato offerte in via analogica, sia quelli che hanno presentato offerte in via telematica, e ciò presso il proprio studio professionale o altro locale di cui abbia la disponibilità;

all'esecuzione delle di forme pubblicità legale e commerciale prevista dall'art. 490 c.p.c. e disposta da Giudice il questo con presente provvedimento), autorizzando sin da ora il professionista delegato - senza necessità di ulteriore apposita autorizzazione dal conto della procedura prelevare necessarie per l'esecuzione delle somme pubblicità; le fatture relative ai servizi pubblicitari richiesti - così come le fatture relative ad ogni altra spesa della procedura sostenuta, ivi compresi i costi del gestore della vendita telematica - dovranno essere





intestate del creditore che a nome versato i relativi fondi. Nel caso in cui il procedente sia ammesso creditore patrocinio a carico dello stato, non vi siano creditori intervenuti e il conto corrente della procedura non sia capiente, le spese pubblicità (assistite da privilegio sensi dell'art. 2770 c.c.saranno addebitate alla procedura solo all'esito del versamento del saldo del prezzo o poste carico dello Stato per l'ipotesi di chiusura del processo prima della fase di distribuzione;

- 7) alla ricezione delle buste contenenti le offerte (e alle attività prescritte dall'art. 571 ultimo comma c.p.c.);
- 8) a prendere cognizione delle offerte, previa apertura delle buste cartacee e/o collegamento al portale del gestore delle vendite telematiche nel corso dell'udienza







fissata e alla presenza degli offerenti che hanno presentato offerte in via analogica

- 9) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
- 10) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi alla normativa vigente e a quanto disposto e nella presente ordinanza;
- 11) all'effettuazione della gara tra gli
 offerenti ex art. 571 c.p.c. nel giorno ed
 ora indicati, pronunciando l'aggiudicazione
 a favore del maggior offerente (allorché sia
 trascorso 1 minuto dall'ultima offerta
 senza che ne segua un'altra maggiore
 l'immobile è aggiudicato all'ultimo
 offerente) e ciò anche se il prezzo offerto è
 inferiore rispetto al prezzo base d'asta in
 misura non superiore ad un quarto, salvo,







in tale ultima ipotesi, che non sia stata presentata istanza di assegnazione al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata;

- 12) a redigere il verbale dell'udienza,

 utilizzando il portale del gestore delle

 vendite anche in caso di sola presenza

 di offerte su supporto cartaceo,

 depositandone copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione;
- 13) nell'ipotesi di vendita di più lotti, a cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita all'ammontare ZARE somma pari una complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese legali della procedura valutate dal saranno







professionista delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al DM 55/2014 ovvero delle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione;

14) a disporre la restituzione cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti (senza necessità, per tale incombente, di ulteriore controfirma del delega G.E. approvazione); in di offerte caso telematiche, in ipotesic di mancata restituire l'importo aggiudicazione, a versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) al soggetto offerente con disposizione di bonifico da ZIARE eseguirsi nel termine di cinque giorni lavorativi, con la precisazione che – nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara – il termine sopra indicato per







restituzione della cauzione decorrerà dall'aggiudicazione definitiva;

- 15) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;
- AST entro 10 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sul conto della procedura;
- 17) a riscuotere dall'aggiudicatario, nel termine fissato, il saldo del prezzo aggiudicazione, delle spese inerenti trasferimento incombenti sull'aggiudicatario stesso e della metà del compenso Udel Professionista delegato ZARE relativo alla fase di trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali epponeri di legge (a tale scopo professionista delegato quantificherà







provvisoriamente tale compenso ai sensi dei valori medi previsti dal DM 227/15 e successive modifiche);

- 18) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
- 19) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento secondo quanto disposto);
- 20) in caso di richiesta ex art. 41 TUB avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni antecedenti il versamento del residuo prezzo), a calcolare approssimativamente le







somme necessarie per la liquidazione dei compensi del professionista delegato e del custode, per il pagamento delle imposte delle spese per registrazione e trascrizione di del decreto trasferimento per cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute il delegato comunicherà alla procedura, quale parte del residuo prezzo dovrà essere versato dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versato sul conto della procedura; ogni caso, dovrà essere tenuto disposizione della procedura una somma inferiore **15.000,00**; ad il non versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di quest'ultimo sarà







considerata una grave inadempienza ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

21) ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;

22) a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e verifica delle trascrizioni previa nuova iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile con contestuale deposito della ipotecaria aggiornata), visura trasmettendola senza indugio, unitamente fascicolo, a questo Giudice al conseguente emanazione.

Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della







procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.

In caso di vendita in unico lotto di più immobili, il delegato, in sede di decreto di trasferimento, imputerà ai fini fiscali il prezzo in ragione proporzionale al valore di ciascun cespite.

La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti (a titolo esemplificativo, sull'immobile immobiliari, pignoramenti sequestri conservativi, decreti di ammissione alla proceduraGUDdiAREconcordato preventivo, ZARE amministrazione controllata, sentenze fallimento), anche alla successivi se trascrizione del pignoramento e indicare il







regime matrimoniale dell'aggiudicatario persona fisica.

Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- ove necessario, certificato di AST destinazione urbanistica ai sensi dell'art.

 30 DPR 380/2001 o documentazione equipollente ai sensi della vigente normativa; AST
 - le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del DPR 445/2000;
 - l'attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato delle zare somme necessarie sia per il trasferimento e le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario, sia della metà del compenso spettante al professionista







delegato come sopra indicato oltre spese generali e accessori di legge;

- la documentazione relativa al versamento da parte dell'aggiudicatario dell'intero prezzo;

ispezione ipotecaria aggiornata relativa all'immobile aggiudicato;

verbale di aggiudicazione.

formalità eseguire 1e ad registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 c.p.c., "il conservatore dei 3° comma registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dallaZIARE parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei previsti per le comunicazioni di atti





ASTE GIUDIZIARIE

di trasferimento, volontari nonché all'espletamento delle formalità cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e pregiudizievole trascrizione conseguenti al decreto di trasferimento, anche formando 1e necessarie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami che sarà esibito al professionista delegato dalla Cancelleria, la quale viene esonerata dalle predette attività in forza della disposizione di cui all'art. 591 bis comma 2° n. 5 c.p.c.; trasmettere all'aggiudicatario copia autentica de1 decreto di trasferimento e nota di trascrizione restituire allo stesso le somme residue che ZARE risultate eccedenti siano le spese occorrenti per il trasferimento, dandone nel progetto comunque atto



distribuzione;

ASTE GIUDIZIARIE®



- rapportarsi lealtà con confronti nei del correttezza ove nominato, curando giudiziario un'aggiornata ogni ricevere 6 mesi sullo occupativo relazione stato dell'immobile sull'andamento e procedure di liberazione: nel caso in cui il custode non fosse già stato nominato, a segnalare la circostanza a questo Giudice affinché vi provveda;
- 26) ai sensi dell'art. 164 disp. att.

 c.p.c. ad ogni altro incombente, anche di
 carattere fiscale, che ai termini di legge sia
 necessario o conseguente al trasferimento
 del bene;
 - 27) in caso di infruttuoso esperimento ZARE della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare, il prezzo-base <u>in misura inferiore di un</u>







di quinto avendo indicare cura l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto; riduzioni prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente giudice dell'esecuzione, autorizzate dal ciò, in che ogni caso. costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico;

- 28) a fissare un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.,
- 29) ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della presente delega;



ASTE GIUDIZIARIE



- 30) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto prezzo-base già ribassato o inferiore di 1 di domande di in mancanza assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo rispetto all'ultimo avendo praticato, cura indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto fissando un nuovo esperimento di vendita come indicato al punto precedente;
- 31) ad effettuare, anche per questo terzo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della su estesa delega;
 - 32) a rimettere gli atti a questo Giudice in caso di infruttuoso esperimento anche al di questa vendita, unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta sia dal custode, ove nominato, (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle







richieste di visita ricevute ed effettuate), sia dal professionista delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute allegando gli estratti del conto corrente della procedura e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita. Il professionista delegato dovrà comunque depositare ogni avviso di vendita che sia pubblicato. Nell'osseguioso rispetto indicati, il professionista termini sopra delegato dovrà avere cura di effettuare 3 esperimenti di vendita durante il corso di un anno; <u>il mancato rispetto di questi</u> termini costituisce fondato motivo per dell'incarico procedere alla revoca ricevuto; GIUDIZIARIE

33) a depositare relazioni in ordine alle attività svolte secondo le seguenti ASTE modalità:



ASTE GIUDIZIARIE



- a) depositando, entro 30 giorni dalla pronuncia del presente provvedimento, un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte;
- depositando, ogni sei mesi decorrenza dal deposito del rapporto di cui alla lettera che precede), un rapporto riepilogativo delle attività svolte nella procedura con riferimento anche all'attività svolta dal custode (in base alle relazioni semestrali questi da trasmesse professionista delegato che dovrà curare il rispetto di tale incombente);
 - c) depositando, entro 10 giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, un rapporto riepilogativo delle attività svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto di cui alla lettera precedente, fermo l'obbligo di







rendicontazione finale di cui all'ultimo punto della presente delega;

- 34) a segnalare nel termine di giorni dall'esaurimento del fondo spese circostanza, depositando predetta un'analitica relazione sulle somme spese, a richiedere direttamente a1 creditore prosecuzione alla delle interessato operazioni di vendita la ricostituzione del fine dell'adozione fondo al Giudice questo di in caso parte infruttuosa richiesta del predetto fondo per due volte, dei provvedimenti necessari alla continuazione delle attività di vendita:
- 35) a richiedere tempestivamente, e comunque entro 3 giorni dall'emissione del l'alle decreto di trasferimento ai creditori la loro nota di precisazione del credito, chiedendo, nel termine di 10 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, la







liquidazione delle proprie competenze a questo Giudice; analogo onere spetta al custode ove nominato;

formare 36) a progetto un distribuzione, depositandolo in cancelleria in via telematica, nel termine di giorni 30 dalla trascrizione de1 decreto trasferimento (e comunque non oltre di 10 giorni dalla liquidazione termine delle spettanze del professionista delegato e del custode da parte del Giudice) e ciò anche nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della ZIARIE procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal DM 55/2014 per gli onorari degli avvocati, prendendo riferimento base di quale la somma







effettivamente realizzata con la vendita e non quella precettata; per i creditori intervenuti si adotteranno i medesimi parametri ridotti del 40%. Il mancato rispetto dei predetti parametri

dell'incarico. Il progetto di distribuzione terrà altresì conto degli onorari liquidati dal Giudice al custode e al professionista delegato (per la parte a carico della procedura);

avanti a sé e nel proprio ufficio entro 45 giorni dalla data di deposito presso la cancelleria del progetto di distribuzione ove non intervengano osservazioni da parte del giudice dell'esecuzione e a notificare il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé ai creditori, anche via PEC e al debitore nelle forme di cui





all'art. 492 c.p.c. ove lo stesso non abbia precedentemente eletto domicilio;

- 38) a dare atto dell'approvazione del progetto di distribuzione entro 15 giorni se all'esito della comparizione di cui al punto precedente non sorgono contestazioni tra le parti;
- ontroversie ex art. 512 c.p.c., A a trasmettere il fascicolo a questo Giudice onde consentire la fissazione di udienza; a detta udienza il professionista delegato dovrà comparire;
- 40) una volta approvato il progetto di distribuzione, decorsi 20 giorni, a sottoscrivere i mandati di pagamento entro ZARE i successivi 7 giorni, autorizzando lo stesso a prelevare dal conto della procedura quanto a lui riconosciuto in virtù del decreto di liquidazione di cui sopra sia



ASTE GIUDIZIARIE



per la parte a carico della procedura, sia per la parte a carico dell'aggiudicatario - e chiudere il detto conto, depositando giorni dall'approvazione 30 di distribuzione un progetto rapporto riepilogativo finale delle attività allegando alla relazione i provvedimenti di liquidazione del GE, il progetto di distribuzione, gli avvisi alle parti e la prova dei pagamenti compiuti, nonché gli estratti conto bancari, la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e le annotazioni di cancellazione dei gravami.

Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate.

Sin d'ora si autorizza il professionista delegato a farsi sostituire, in caso di impedimento, da altro professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter



ASTE GIUDIZIARIE



disp. att. c.p.c. per la ricezione delle buste contenenti le offerte, per lo svolgimento delle udienze di vendita e delle operazioni inerenti.

CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

L'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi professionista delegato, presso il altro locale idoneo presso nell'avviso di indicato vendita con collegamento al portale del gestore delle vendite telematiche, con le modalità di indicate e rese pubbliche seguito professionista delegato sistema il con pubblicitario di seguito previsto.

La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni:

vendita nella consistenza indicata nella



ASTE GIUDIZIARIE®



perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni sulla regolarità urbanistica degli immobili e sulla normativa applicabile, si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 46 quinto comma DPR 380/2001 e 40 sesto comma L. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).







La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza eventuali vizi, mancanza di qualità difformità della cosa oneri venduta. qualsiasi genere compresi, ivi esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento impianti di alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se non evidenziati occulti e comunque perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, Zindennità o riduzione del ZARE prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

B) Per ciascun lotto il prezzo base per le offerte è fissato in quello sopra indicato;







saranno considerate altresì valide le offerte inferiori fino ad ¼ rispetto al prezzo base come sopra determinato - edziari eventualmente ridotto per le successive vendite -.

- C) Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal professionista delegato.
 - L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di esistenti al momento pignoramenti (se della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura); sono a carico dell'aggiudicatario solo gli fiscali, AR le spese inerenti Glal ZIARIE oneri trasferimento dell'immobile del metà e del professionista delegato compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà oltre accessori di legge.







 \mathbf{E}) Entro le 13.00 del giorno ore precedente a quello fissato per la gara dovranno essere depositate le offerte acquisto modalità analogiche con qualora la telematiche; data per presentazione delle offerte cada giorno di sabato, le festivo o dovranno essere depositate entro le ore giorno immediatamente 13.00 precedente: le sole offerte per telematiche, il bonifico relativo cauzione dovrà essere eseguito in tempo utile affinché somma la accreditata, al momento dell'apertura delle buste, sul conto corrente intestato procedura, che dovrà alla essere

F) Ogni offerente, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla

indicato nell'avviso di vendita;



vendita, potrà presentare offerta nelle seguenti modalità:

1) in caso di offerta con modalità zare cartacea:

dovrà essere depositata presso lo studio AST del professionista delegato una busta chiusa contenente:

- l'offerta di acquisto, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni (in bollo);
- un assegno circolare NON

 TRASFERIBILE intestato alla "Proc.

 Esecutiva n. 24/2023 R.G.E.", per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto ZARE da parte dell'offerente.

L'offerta dovrà riportare, tra l'altro:





- le complete generalità dell'offerente, con indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- nell'ipotesi di persona coniugata, patrimoniale della famiglia escludere il aggiudicato bene comunione legale è necessario coniuge partecipi all'udienza fissata per delle offerte l'esame renda e prevista dall'art. dichiarazione del codice civile);
- per conto di una società, dovrà essere prodotto (all'udienza) certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza;
- in caso di offerta presentata in nome e ASTE per conto di un soggetto minore o interdetto o inabilitato, copia del







documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione.

L'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Varese ai sensi dell'art. 582 c.p.c., in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la cancelleria.

2) in caso di offerta telematica:

l'offerta andrà formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia, cui è possibile accedere dal portale del gestore della vendita, e andrà inviata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it;

1'offerta dovrà indicare, ai sensi dell'art 12, co.1 e 2, DM 32/2015:





- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- AS E c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
 - d) il numero o altro dato identificativo del lotto; ASTF
 - e) la descrizione del bene;
 - f) l'indicazione del referente della procedura;
 - AR g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
 - h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di ZARE domanda di partecipazione all'incanto;
 - i) l'importo versato a titolo di cauzione;





- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- quando l'offerente risiede fuori dal ZARE territorio dello Stato risulti non codice fiscale, attribuito il si dovrà indicare fiscale rilasciato il codice dall'autorità fiscale del Paese di residenza







un analogo codice in mancanza, identificativo, quale ad esempio un codice sicurezza sociale di 0 un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui standard ISO 3166-1 allo alpha-2code dell'International Organization for Standardization:

- il bonifico di cui al punto l) dell'art. 12

DM 32/2015 dovrà essere effettuato sul
conto corrente intestato alla "Proc.

Esecutiva n. 24/2023 R.G.E.", per un
importo pari al 10 per cento del prezzo
offerto, a titolo di cauzione, il bonifico
dovrà essere effettuato in modo tale da
consentire l'accredito in tempo utile per le
determinazioni sull'ammissibilità

dell'offerta;







- per la sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa, l'offerta:
- a) dovrà essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, oppure
- b) dovrà essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che:
 - 1) l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005;
 - 2) il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa







identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32 del 2015)

- il presentatore deve coincidere con l'offerente, pertanto l'offerta dovrà casella PEC riferibile all'offerente. unicamente fatta l'ipotesi offerta perc l'acquisto di comunione di cui al punto successivo lett. e);
 - all'offerta dovranno essere allegati:
- a) la Gdocumentazione attestante di ZARE versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul







conto della procedura dell'importo della cauzione;

- b) se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);
- c) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
- d) se il soggetto offerente è una società ZARE o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la







procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;

e) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite l'annifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità







dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.

15, primo comma, D.M. 32/2015, l'offerta dovrà essere formulata in tempo utile per ovviare al mancato funzionamento oppure con modalità cartacea.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. 32/2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e,







tale eventualità - e in ogni caso malfunzionamento che interessi le immediatamente precedenti la vendita l'offerente sarà ammesso a partecipare alla analogica, vendita in forma al esibizione delegato Adi prova tempestiva presentazione dell'offerta.

L'offerta di acquisto non è efficace G) se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata. caso di offerta telematica, l'offerta sarà considerata inammissibile qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità AR delle offerte GlaZ delibazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme, dovute a titolo di cauzione, sul conto corrente intestato alla procedura.



H) All'udienza sopra fissata per la vendita con modalità sincrona mista, in presenza di offerte depositate con modalità analogica saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti.

In presenza di offerte telematiche, l'esame delle offerte sarà effettuato tramite il portale del gestore della vendita telematica, dove dovranno essere inserite anche le offerte pervenute con modalità analogica.

La partecipazione degli offerenti modalità telematica all'udienza avrà luogo l'area riservata del portale del tramite della vendita telematica sopra indicato, accedendo alla stessa conGIIeIZIARIE personali ed credenziali alle in base istruzioni ricevute - almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita - con comunicazione effettuata alla casella







di posta elettronica certificata od alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta.

In ogni caso, i dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

- 1) in caso di unica offerta:
- se l'offerta è pari o superiore al prezzo-base d'asta sopra indicato d'asta procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;
- del predetto prezzo-base, ma inferiore al







predetto prezzo base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;

2) in caso di pluralità di offerte:

alla gara potranno partecipare, tutti gli offerenti le cui offerte sono state ritenute valide:

- formulando le offerte in aumento esclusivamente in via telematica tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica;
- gli offerenti per via analogica comparendo personalmente all'udienza di vendita avanti professionista delegato alla vendita.





In caso di pluralità di offerte telematiche e/o analogiche valide si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente, anche in caso di mancanza di adesioni alla gara.

Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato l'offerta, con le seguenti precisazioni:

- a) per le offerte con modalità analogiche il momento del deposito è determinato dalla data e dall'orario indicati sulla busta al momento del deposito o della ricezione l'are dell'offerta dal professionista delegato;
- b) per le offerte depositate con modalità

 ASTELLE DE L'ARTICLE DE L'A







completa di avvenuta consegna (cfr. art. 14, co. 1 e 15, co. 2, DM 32/2015).

La gara, che si svolgerà in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte.

Ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara.

Il referente della procedura inserirà nel portale del gestore della vendita telematica e renderà visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi a lui. In ogni caso, ove siano state a presentate istanze di cassegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a





norma degli artt. 588 e ss. c.p.c. Il professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste ed esaminate le offerte telematiche, della istanza di assegnazione se presente.

Le offerte in aumento sull'offerta più alta sono determinate come segue:

€ 250,00 per immobili in vendita fino a € 13.000,00;TF

€ 500,00 per immobili in vendita da € 13.000,01 a € 26.000,00;

ASTE € 1.000,00 per immobili in vendita da € GUDIZIAGE 26.000,01 a € 52.000,00; GUDIZIAGE

€ 1.300,00 per immobili in vendita da € 52.000,01 a € 80.000,00;

€ 1.500,00 per immobili in vendita da € ZARE 80.000,01 a € 100.000,00;

€ 2.000,00 per immobili in vendita da € ASTE 100.000,01 a € 130.000,00;





- € 2.500,00 per immobili in vendita da € 130.000,01 a € 160.000,00;
- € 3.000,00 per immobili in vendita da € 700.000,01 a € 200.000,00;
- € 4.000,00 per immobili in vendita da € AST 200.000,01 a € 260.000,00;
 - € 5.000,00 per immobili in vendita oltre € 260.000,01.

Analoghe misure sono stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato. Allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

I) L'aggiudicatario dovrà depositare sul conto corrente della procedura il residuo prezzo, l'importo delle spese necessarie per il trasferimento e la metà







del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà - oltre accessori di legge - a suo tale scopo provvisoriamente carico (a quantificato dal professionista delegato facendo riferimento ai valori medi previsti dal DM 227/15 e successive modifiche), importi tutti che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro dall'aggiudicazione, detratto l'importo per cauzione già versato: termine per il deposito è di 120 giorni dall'aggiudicazione; ai fini dell'art. 1193 stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento ZeRalle altre voci di spesaZARE sopra indicate e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere consegnata al delegato la ricevuta professionista dell'avvenuta operazione a saldo.





- J) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato.
- Tutte le ulteriori attività inerenti K) alla vendita che debbono essere compiute cancelleria o davanti a1 Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso professionista delegato o al custode giudiziario.
- L) Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie. Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il







professionista delegato (nonché referente della procedura).

- OFFERTA **PERSONA** PER M) Nell'ipotesi NOMINARE: in cui legale, cioè avvocato, abbia procuratore effettuato l'offerta rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della quale ha fatto l'offerta. persona originale depositando della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.
- N) ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO: Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del







del quale deve favore trasferito l'immobile, depositando del di dichiarazione terzo volerne profittare, con sottoscrizione autenticata ufficiale pubblico i documenti da e comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

PUBBLICITÀ

AR II G.E. dispone che il professionista delegato proceda ad effettuare la pubblicità almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita:

- 1) sul Portale delle Vendite Pubbliche;
- giudiziarie di astalegale.net s.p.a., Edicom







Finance s.r.l. e Aste Giudiziarie in Linea s.p.a.;

3) con pubblicazione sul giornale relativo agli annunci delle vendite giudiziarie distribuito presso questo Tribunale;

A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

dispone che il custode proceda ad eseguire la pubblicità sul sito www. immobiliare.it, secondo le migliori condizioni economiche.

Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore che ha anticipato le relative somme, su l'are indicazione del professionista delegato.







61





Il Giudice dell'esecuzione

dott. Giacomo Puricelli

























